J-5-1.

B-8-II

352.145
M58c

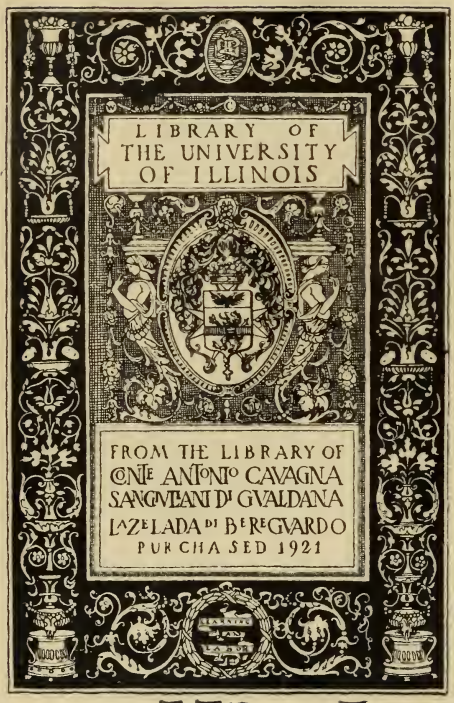
LIBRARY OF
THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
FROM THE LIBRARY OF
CONTE ANTONIO CAVAGNA
SANGUETANI DI GUALDANA
LAZELADA DI BEREGUARDO
PURCHASED 1921

352.145
M58c

COMPENDIO
DI RAGIONI
A FAVORE DE' PUBBLICI

Condannati a corriſpondere alla Città di Milano

L' ADEALA

E parimente di quelli, che ſoſtengono il carico

DELLA TASSA DE' CAVALLI

Eſcluſa la detta Città, ed il Pubblico di Como,

Colla aggiunta di alcune rifleſſioni

SOPRA IL NUOVO CENSIMENTO, E L'ATTUALE SISTEMA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

MDCCLXXXIV.

Quid verum, atque decens curo, & rogo,
& omnis in hoc sum.

Horat. lib. 1. Ep. 1.

352.145
M58c

poterſi formare una chiara idea delle ragioni, o del torto nelle vertenze tra la Città, ed il rimanente dello Stato di Milano, fa meſtiere premettere, ed aver preſente la diverſa combinazione di circoſtanze tra queſto Dominio, e la maggior parte degli altri, ſe non di tutti. Molti però, o pochi che ſiano in eguali, o diverſe circoſtanze, o dovranno eſſere diverſamente conſiderati, o militeranno le medeſime rifleſſioni, anche per eſſi. Lo Stato di Milano non è compoſto della ſola Città, che ne porta il nome, e ne dà la denominazione al rimanente, ma di altre ancora, quali formano una Società reſa Leonina dalla Capitale, che per ciò ſolo ſi dice indebitamente Metropoli; che ſe per altro lo foſſe, avrebbe ella dovuto ſapere anche i doveri delle Metropoli, quali erano di eſſere Madri delle altre Città, e non già Matrigne, come è ſtata, e non ha ceſſato ancora di eſſere Milano, con avere per tanto tempo preteſo, ed ottenuto di roveſciare ſopra il rimanente dello Stato porzione del Carico, che da eſſa ſi debbe al Sovrano, ed in vece di alimentare le Città Figlie, ingrandirſi ſopra le loro

548822

rovine. Noi per altro dichiariamo di profeſſare tutto il riſpetto alla detta Città; ma crediamo eſſerci permeſſo di tributare alla Verità quanto nella ſerie di una materia tanto importante le conoſciamo dovuto, abborrendo noi troppo dal ſacrificare agli umani riguardi i ſacri diritti della ragione. Altro adunque di Madre non ha eſercito Milano, fuorchè l'eſſerſi arrogata una ſuperiorità, che non le competeva, e preteſa una ſubordinazione, che non le ſarebbe ſtata dovuta, quantunque foſſe Metropoli. Nè può ſuffragare la mendicata eccezione di reprenſibile intolleranza in chi ha reſiſtito, e reſiſte al ſofferto indebito ſopraccarico, e che ſoffre tuttavia in parte. Ma negli affari di qualunque natura dobbiamo ſtare in propoſito, e diſcuterli colla ragione ſenza divagarci, e ſtornare l'attenzione propria, e l'altrui, eſſendo ſimili riſorſe di chi conoſce di non eſſere dalla ſteſſa ragione aſſiſtito.

Si tratta, ſe tra le parti componenti lo Stato di Milano, competa alla Città, che ne porta il nome, il privilegio di non concorrere ugualmente colle altre al Carico univerſale, e ſe per conſeguenza debbano le altre ſopraccaricarſi di quella

por-

porzione di carico, che dovrebbe ſoſtenerſi dalla Capitale, ſe non foſſe privilegiata. Si ripone l'aſſerito privilegio in certa convenzione tra la detta Città, e Franceſco Sforza, quando all' eſtinzione della Caſa Viſconti s'impadronì dello Stato. Ma ſi comprenderà in progreſſo, ſe, e quanto ſi abbia a valutare un ſiffatto privilegio.

Intanto a più chiara intelligenza convien ritenere, che la ſocietà tra le parti conſtitutive dello Stato di Milano non fu volontaria, ma portata dalle circoſtanze, e ſocietà non per altro formataſi, ſe non per ſoſtenere unitamente il Carico da contribuirſi al Sovrano, ſenza che fianſi ſtipulate condizioni, reſa quindi un fermento continuo di liti, e diſcordie piuttoſtochè ſoggetto di pubblica felicità. In effetto quando fu eretta la Congregazione di Stato, n'ebbe grandiſſimi rimproveri dalla Corte di Spagna il Governatore d'allora D. Ferrante Gonzaga; ma eſſo riſpoſe, che avea formato un Corpo di parti tanto eterogenee, da rimovere qualunque dubbio, che eccitare poteſſe gelosìe: maſſima per altro fallace, non eſſendo ſperabile, che da cagioni cattive derivare poſſano buoni effetti: e ſaranno ſempre indegni

della

della confidenza del Principe que' Miniſtri, che ne fomentano la diffidenza tra eſſo, e i ſuoi Sudditi. Altro non ſono i Sudditi, ſe non ſe parti del Corpo, di cui è Capo il Principe, talmentechè l'intereſſe del Capo è delle parti, e l'intereſſe delle parti è del Capo; onde l'intereſſe del Capo, e delle parti eſige, che ſi conſervi più che ſi può l'equilibrio tra le parti medeſime, altrimente ne riſulta uno sbilancio pregiudiziale a tutte, e più che alle ſubalterne alla principale. Dovrebbe chiunque rimanerne perſuaſo; ma non è così facile il convincerſene, perchè nel Corpo politico le parti non ſono tra di loro inerenti, e concatenate ſiccome nel fiſico. Inutile ſarebbe riferire quali, e quanti, al tempo dei Duchi Viſconti, e Sforza, foſſero gli aggravj, e come ſi ripartiſſero, molto più perchè altri ne hanno prima d'ora trattato. L'Epoca, da cui deve deſumerſi l'origine del promoſſo, e riſpettivamente impugnato eguale concorſo, ce la ſomminiſtra il trapaſſo dello Stato dal Dominio de' Duchi a quello dell' Imperatore Carlo V.

Impoſe l'Auguſto Monarca il Carico di 300m. Scudi, da pagarſene 25m. al meſe, e perciò denomi-

nominato Menſuale, con avere inoltre ordinato il generale Cenſimento, a fine che un tal Carico veniſſe con proporzione ripartito, e ſoſtenuto: Cenſimento per altro ne' ſuoi effetti ſimile al vegliante, perchè diſpoſti amendue tra infiniti contraſti, promoſſi con preteſto di promovere quella perfezione, di cui non ſono capaci le coſe umane, nelle quali tanto più ci allontaniamo appunto dalla perfezione, quanto più o ci sforziamo, o preſumiamo di accoſtarvici.

A maggiore iſtruzione di chi non è, ma deſidera d'eſſere informato, per così abilitarſi a giudicare con fondamento della preſente materia, ſi avverta, che per Cenſimento s'intende, e deve intenderſi tutto ciò, che maggiormente conduce alla più giuſta diſtribuzione del Carico di modo, che non è la denominazione, che deve decidere del Cenſo, ma sì bene ſono le buone, o cattive riſultanze del Cenſo, che devono decidere della giuſta, ovvero ingiuſta diſtribuzione. Oltre di ciò ſi ha altresì a ritenere eſſervi una ſomma differenza tra gli effetti del Cenſimento, che precede la determinazione del Carico, ed il Cenſimento fatto a carico già determinato; poichè nel primo

ſup-

ſuppoſto, comunque nel Cenſire ſi accordaſſe qualche agevolezza ad alcuno de' Cenſiti, nulla, o poco influirebbe a danno degli altri: ma non è già così nel ſecondo, ridondando in altrui maggiore aggravio il ſollievo de' meno Cenſiti. Non è per altro, che a carico anche determinato del Cenſo ſi pretenda un' eſattiſſima proporzione. Sappiamo, che *in rebus magnis ſemper aliqua iniquitas ineſt*; ma in propoſito di Cenſo avvi gran diſtanza tra le maggiori, e minori proporzioni, ſulle prime delle quali ſi raggirano le lamentanze de' Particolari, e de' Pubblici.

Nò, non dobbiamo giudicare delle coſe nè dalla ſuperficie, nè dalle prevenzioni, ma dal valore delle coſe medeſime. Nè tampoco ſi può eccepire, e molto meno eſagerare qualche ſollievo verificato col Cenſo in quelle parti, che rilevano non eſſervi nel detto Cenſo la proporzione, per cui ſi è richieſto, ſi è ordinato, e ſi è ſpeſo tanto. Diraſſi forſe che avrebbe torto chi avendo un credito non indifferente, ma ne aveſſe conſeguita parte, rilevaſſe di eſſere ancora creditore del reſiduo? Siamo nel ſecolo, in cui ſi ragiona; e ſe non ragionano tutti, quelli, che non ragionano,

non

non poſſono pretendere di prevalere a quelli, che ragionano.

Con queſte premeſſe intendiamo di proſeguire, dichiarando di riportarci al ſolo tribunale della ragione, e di non deſiderare altra grazia, fuorchè quella d'eſſere con imparzialità giudicati: Se cioè ſia giuſto, ed equitativo, che il rimanente dello Stato debba continuare a corriſpondere alla Città di Milano l'*Adeala*, e che a ſollievo delle Città di Milano, e di Como debba reſtare a carico del rimanente dello Stato *la Taſſa de' Cavalli*.

In qualunque modo ſia fatto il Cenſimento, ſuppongaſi, che ſia ben eſeguito, giacchè ſi è promoſſo, e ordinato per la giuſta diſtribuzione del Carico univerſale, o, come altri chiamano, prediale. Ora nell' eſecuzione dell' antico Cenſimento altra maſſima fu praticata relativamente alla generale diſtribuzione del Carico, altra relativamente alla parziale nelle Comunità riſpettive. Nella generale tutto il Carico fu impoſto, e ripartito in proporzione di Cenſo, laſciato, che nella parziale doveſſe concorrere in ogni Comunità il Perſonale ad una terza parte dell' Impoſto alla medeſima. Qualunque ſubalterna diſtribuzio-

ne dipende principalmente dalla generale, mentre, ſe queſta non è giuſta, non lo ſaranno mai le ſubalterne. Quindi è, che tra le ſopraccennate maſſime generale, e parziale (altri eſſendo i Fondi più, o meno cenſiti con minor numero di Perſonale, altri i Fondi più, o meno cenſiti con numero maggiore) nel concorſo alla terza parte il Perſonale in minor numero veniva ad eſſere molto più aggravato del Perſonale in numero maggiore, d'onde riſulta l'ingiuſtizia della generale allora ſeguita diſtribuzione del Carico. Che ſe all' oppoſto in eſſa ſi foſſe fatta la ſegregazione della terza parte, per imporla in generale ſopra il Perſonale, non ſarebbe ſtato queſto in alcuna parte nè più, nè meno aggravato, nè ſarebbe ridondato in maggiore aggravio de' Fondi più cenſiti porzione del Carico ſpettante al Perſonale in maggior numero de' fondi meno cenſiti.

Nè credaſi già al propoſito eſtranea l'eſpoſizione della riferita ingiuſtizia del vecchio Cenſimento; giacchè, eſſendoſi anzi da quella deſunto argomento per impugnare le maſſime adottate nella diſpoſizione del nuovo, ragion voleva, che a dimoſtrare la giuſtizia del ſecondo ſi faceſſe com-

pren-

prendere quanto alla medeſima è ſtata ripugnante la maſſima praticata nel primo. Tanto è vero, che dagli errori già introdotti, in luogo di applicarſi ad emendarli, ſi pretende di poter pigliare motivo ad introdurne altri, e così perpetuarli.

Conviene adunque ritenere, che al tempo, in cui s'intrapreſe il nuovo Cenſimento, la Giunta, che fu a tal fine deſtinata, conobbe giuſta coſa eſſere, che ſenza menoma diſtinzione fra Pubblici il Carico non veniſſe tutto impoſto ſopra i ſoli Fondi in proporzione di Eſtimo, ma parte ſopra di eſſi, e parte ſopra il Perſonale: maſſima da alcuni impugnata, da altri ſoſtenuta, e, non oſtanti le oppoſizioni dalla Giunta, deciſa, come riſulta dalla relazione della Giunta medeſima fatta prima della Guerra dell' anno 1733. Di fatti non poteva eſſere diverſa la deciſione della detta Giunta; mentre nell' ipoteſi di Cenſimento ben organizzato (giacchè dagli errori non potrebbe farſi altra induzione, ſe non che per eccitare la neceſſaria rifleſſione ſopra i diverſi rami di ſollievo per alcuni, e per altri di aggravio, con tanto riſpettivo maggiore sbilancio, quanto che negli aggravati ſi combinano i rami di aggravio, e ſi com-

bi-

binano i rami di ſollievo ne' ſollevati) ſi renderebbe illuſoria la buona organizzazione, ogniqualvolta non foſſe coerente la diſtribuzione del Carico. E per eſcludere l'incoerenza non baſta, che l'Eſtimo de' Fondi ſia equilibrato, non baſta che per colettabili ſi ritengano i Fondi, e il Perſonale, non baſta che ſia equilibrata la diſtribuzione del Carico, che s'impone ſopra i Fondi, ſenza un correſpettivo equilibrio altresì tra la porzione, che nel totale deve ſoſtenere l'Eſtimo, e quella, che deve ſoſtenere il Perſonale. Non è già che i Fondi più fertili di ſua natura producano frutti ſenza eſſere coltivati, ovvero, che la minore fertilità di altri non ſia ſupplita dal maggior numero de' Coltivatori: e, ſe vi è un compenſo tra gli uni e gli altri, con qual fondamento ſi può mai pretendere, che non debbaſi averne riguardo nella diſtribuzione del Carico, quando alcuni hanno maggior intereſſe nella difeſa de' Fondi, altri l'hanno nella difeſa del Perſonale? Eppure non oſtante la giuſta deciſione della ſopracitata Giunta, e la ſuppoſta eſatta organizzazione del Cenſo, nell' eſecuzione del medeſimo tutto è rimaſto sbilanciato non ſolo per non aver fatto concorrere il

Per-

Perſonale nelle miſure propoſte dalla ſteſſa Giunta prima dell' anno 1733., ma ancora per *l' Adeala*, e per *la Taſſa de' Cavalli*.

L'*Adeala* è una dipendenza delle antiche queſtioni riſpettivamente promoſſe, ed impugnate circa il concorſo della Città di Milano a' Regj Carichi. Fondava, come dianzi accennammo, la detta Città il preteſo diſobbligo ſopra i ſuoi aſſeriti privilegi. Ma quale maggior prova può mai deſiderarſi, ch' eſſa medeſima gli ha conoſciuti non valutabili, del non averne fatto uſo all' impoſizione del Menſuale? Se gli aveva, e credeva, che poteſſero valere, e valer tanto da doverne riſultare rifuſione d'aggravio ſopra i compagni della ſocietà, e convertire in pena de' ſocii non privilegiati il privilegio d'alcuno di eſſi, qual altra più opportuna, e preſſante circoſtanza poteva mai offerirſi di un Carico impoſto dall' Imperatore Carlo V. ſucceduto nei diritti, e negli obblighi dell' ultimo Duca Sforza, da uno dei di cui Antenati riconoſceva la Città di Milano il preteſo privilegio? Ma o lo ha, o non lo ha prodotto: ſe non lo ha prodotto, dovrà dunque inferirſi avere ella ſteſſa conoſciuto, che non poteva giovarle il produrlo.

E, ſe lo ha prodotto, ma con tutto ciò le venne ſenza diſtinzione impoſto il Menſuale, come lo fu al rimanente dello Stato, dovrà dunque inferirſi, che l'Imperatore o ne abbia riconoſciuta l'inattendibilità, o ſiaſi riconoſciuto in diritto di non attenderlo.

Per verità qual è il Principe che poſſa circoſcrivere i Diritti de' ſuoi ſucceſſori? Oppure quali ſono i ſucceſſori, che foſſero per ſottoporſi ad una legge, che di ſua natura non ſi può imporre? A che ſervirebbe l'eſſer Sovrano, ſe dai ſudditi non aveſſe da poter eſigere i mezzi di ſoſtenere i peſi della Sovranità?

Come dunque non avendo ſuffragato alla Città di Milano i decantati privilegi per eſimerla dall' impoſizione del Menſuale, ha poi potuto ſottrarſi dal concorrere a' ſucceſſivi aggravj nella miſura, in cui li ſoſtenevano gli altri Pubblici contribuenti? Abbia, o non abbia Milano ragione di non ſoſtenere l'effettivo militare alloggiamento, difatto non lo ſoſtiene. E queſta è la vera ſorgente della pretenſione di eſimerſi dal contributivo, perchè non ſoſtiene l'effettivo: circoſtanza, per cui rendeſi neceſſaria la più applicata attenzione di chi

ama

ama vedere gli oggetti nel ſuo vero punto di viſta, onde poterſene formare tal giuſta, e chiara idea, che lo abiliti a rettamente giudicarne.

Non già pertanto prima dell' impoſizione del Menſuale, ma bensì dopo, e per gli accreſciuti aggravj, ſi ſono fatti comparire ſulla ſcena a favore della Città di Milano (cui è riuſcito di ſoſtenerli ſino all' impoſizione della Diaria, ed all' eſecuzione del nuovo Cenſimento) gli aſſeriti privilegi. L'aumento degli aggravj è proceduto dal militare alloggiamento, perchè i luoghi alloggianti venivano coſtretti ſomminiſtrare al Militare alloggiato le così dette *paghe*, *foraggi*, *ſoccorſi*, *ed alloggiamento*, l'ammontare delle quali ſomminiſtrazioni dipendeva dall' effettivo maggiore, o minor numero della Truppa deſtinata in paeſe; ritenuto altresì, che ſino alla concorrente quantità del Menſuale venivano compenſate le ſomminiſtrazioni, e per l'eſuberanza i pubblici, che alloggiavano, preteſero il correſpettivo maggiore abbonamento, o almeno di eſſere conguagliati quelli, che ſoffrivano più, con quelli, che ſoffrivano meno, come da Monarchi di Spagna venne ordinato, avendo anche di tempo in tempo

fatte

fatte rimettere ſomme ragguardevoli, ma non ſempre, e giammai nella quantità, che uguagliaſſe le partite di debito, e credito.

Rimaneva perciò di doverſi fare tra Pubblici l'uguaglianza replicatamente ordinata, e per cui ſi è introdotto, e praticato, ſino alla ſoppreſſione del Dicaſterio, di corriſpondere annue lire ottocento a' Queſtori, e lire mille, e ottocento al Preſidente del Magiſtrato Ordinario, a titolo delle per detto motivo accreſciute occupazioni. Ma l'effetto è ſtato di aumentare un guadagno a' Miniſtri, aumentato l'aggravio al Pubblico, ſenza che ſi otteneſſe il fine del conguaglio tra' Pubblici: nè certo poteva eſſere altramente. La Città di Milano era ſempre, ſe non unica, principal debitrice, e ciò perchè, non alloggiando queſta, non veniva per eſſa il caſo di dover fare alle Truppe le ſomminiſtrazioni, quali coſtretti erano a fare i Pubblici, che alloggiavano: quaſi tutti Milaneſi erano gli Individui, che componevano il Magiſtrato; Milaneſi erano i Commiſſarj Generali, che agli obblighi della carica preferivano i riguardi alla Patria, e talvolta ne traevano privatamente profitto, a gran differenza del preſentaneo

taneo, della di cui probità non può non essere convinto chiunque lo conosce; la dimora in Milano de' Governatori, e de' pochi Ministri forestieri tratti per un certo naturale effetto ad affezionarsi più a quelli, con i quali hanno più frequente occasione di conversare, tutto formava un obice insuperabile, per cui fu più assai in passato, ed è in parte anche presentemente depressa, e sacrificata la ragione.

Ed eccoci insensibilmente giunti all'Epoca delle sì lungo tempo agitate pretensioni del rimanente dello Stato per il concorso della Città di Milano, e di questa per esentuarsene con lo spezioso pretesto degli asseriti Privilegi, di que' Privilegi cioè, che, come si è detto, non le avevano suffragato per esimerla dall' Imposizione del Mensuale, e che, se fossero stati attendibili, mai essere non lo potevano a sopraccarico del rimanente dello Stato, mentre non si potevano far valere contro que' Socii, dai quali mai avuto non erasi il consenso ad accordarli. Se non ci fossimo ritrovati nelle sopraesposte contrarie circostanze, qualunque mediocre talento, purchè prevenuto non fosse, avrebbe saputo rigettare immediatamente una pre-

tenſione, che altro fondamento non aveva in origine, fuorchè la prepotenza della parte, da cui fu promoſſa, la connivenza di chi avrebbe ſulle prime dovuto opporviſi, e la debolezza di chi ne ha ſofferti, e ne ſoffre ancora in parte gli effetti. Gran che! Privilegi in ſomma per lo meno incerti, per ſe ſteſſi non attendibili, ed in fatto non atteſi, e che ſi riſolverebbero in una patente ingiuſtizia, queſti ſono finalmente, che hanno ſoſtenuto, e ſoſtengono ancora lo sbilancio nella diſtribuzione del Carico contro la maſſima di ripartirlo con proporzione, per la qual maſſima ſi è fatto con tante ſpeſe, e protratto per tanto tempo, benchè nè l'opera eſigeſſe tanto tempo, nè foſſero neceſſarie tante ſpeſe, le quali anzi per la maggior parte ſi ſono fatte a fine d'impedirlo, ſe foſſe ſtato poſſibile, e, non lo eſſendo, di renderlo imperfetto, ſiccome pur troppo è riuſcito. Baſtava che i Miniſtri aveſſero dichiarato alla Città di Milano, che quandanche aveſſe ella dei Privilegi, non ſi potevano mai queſti, nè ſi dovevano riſolvere in maggiore aggravio del rimanente dello Stato, ma che ſolo poteva eſſa promoverli verſo il Sovrano, quale aveva, ſenza

di-

distinzione, ordinato che si facesse l'ugualianza. Questa precisamente era l'incombenza dal Sovrano istesso data a' Ministri, nè potevano certo esimersi dal fedelmente eseguirla; e se la Città di Milano aveva de' Privilegi, non dovevano questi farsi valere contro il rimanente dello Stato, ma dovevasi rimettere al Principe la detta Città per que' riguardi, che avesse creduti di convenienza, o di dovere, senza però mai che avessero i milantati Privilegi a ricadere ingiustamente in tanto maggiore altrui aggravio.

Tale si è appunto il quadro deplorabile circa la distribuzione del Carico dopo l'imposizione del Mensuale sino alla introduzione della Diaria. E quì di passaggio si fa presente, che fu da tutto lo Stato acconsentita questa, senza veruna riserva per parte della Città di Milano, e che vennero aboliti con la Diaria, e in essa compresi tutti gli antecedenti aggravj, cioè il *mensuale*, le *paghe*, *foraggi*, *soccorsi*, e l'*alloggiamento*.

Nell'atto, che trattavasi del nuovo sistema di Carico, traspirò qualche lampo di speranza, che sarebbesi messa la falce alla radice delle sì antiche vertenze: ma non fu questo appunto, che un

lampo

lampo ingannevole; mentre, quando ſi trattò poi del riparto, la Città di Milano preteſe, che doveſſe queſto farſi in regola dell' antecedente non totale, ma ſcarſo concorſo. E per verità, conſiderando ſoltanto l'antecedente pratica, o quello, che i Legali chiamano poſſeſſo (ſe può darſi poſſeſſo in una così evidente ingiuſtizia ſoſtenuta pel corſo di più d'un Secolo a diſpetto di non mai interrotte oppoſizioni delle altre parti, che la forza ſentivano delle loro ragioni, e la dura impoſſibilità di farle valere) non è da ſtupirſi, che ſiaſi preſo il temperamento di reſtringere il ſuo concorſo a ſole lire cinquanta per ogni mille, e così ha continuato ſino al tempo, in cui ſi è data eſecuzione al nuovo Generale Cenſimento: altra parte del quadro, di cui ci rimane a fare la deſcrizione. Abbiamo detto non eſſere da ſtupirſi, non già perchè la ragione lo richiedeſſe, ma per il compleſſo delle mentovate contrarie combinazioni.

Ma prima d'innoltrarci alla detta deſcrizione, noi ci riconoſciamo in dovere di riferire una circoſtanza, per cui potrebbe inſorgere qualche dubbio di non piena buona fede, quando anzi ci luſinghiamo, che in queſta parte neſſuno ci ſuperi,

molto

molto più, che non ſi oppone eſſa, anzi giova al fine, quale ci ſiamo propoſti. Richiamiſi però alla memoria, che nell' introduzione della Diaria ſonoſi aboliti gli antecedenti aggravj, uno de' quali era il Menſuale impoſto da Carlo V. di 300m. ſcudi, de' quali col Cenſimento allora fatto ne rilevò la Città di Milano ſettantaſette mille nove cento ſeſſanta, quantunque alcuni poſſeſſori nel Territorio di Milano ſianſi colla forza oppoſti ad eſſere cenſiti, ſicchè non lo furono per circa due milioni di Pertiche: anecdoto anche queſto, che parimente eſige riſchiarimento, molto più che ſi potrebbe ſmentire colla verità. Pare a prima viſta, che, ſe nell' antico Cenſimento vi ſono ſtati de' Fondi non cenſiti, avrebbero dovuto conſervarſi eſenti dal Carico ſino al tempo, in cui ſi è data eſecuzione al Cenſimento vegliante. In effetto però lo erano a principio, ma non hanno continuato ad eſſerlo in ſeguito, perchè, eſſendo ceſſata ne' ſucceſſori di quelli, a' quali era riuſcito d'impedire, che i loro Fondi foſſero cenſiti, quella conſiderazione, di cui avevano goduto i ſuoi Aſcendenti, le Comunità, nelle quali erano i Fondi non cenſiti, hanno preteſo, ed ottenuto di farli concorrere al Carico im-

poſto alle medeſime riſpettive Comunità, onde ſi è verificato, che concorrevano, ma in ſollievo del Carico parziale impoſto alle ſteſſe Comunità, non già in proporzione del maggior Cenſo, che ſarebbe ſtato alle medeſime impoſto, ſe nella coſtituzione del Cenſimento Generale foſſero ſtati cenſiti que' Fondi, che non lo furono; mentre la quota della Città di Milano nelli trecento mila ſcudi ſarebbe ſtata di gran lunga maggiore degli ſcudi ſettantaſette mille novecento ſeſſanta.

Quì pure ſi offeriſce un' altra rifleſſione a diſinganno di chi deſidera di non ingannarſi. Eſagerano i parziali del Pubblico di Milano, che il ſuo Eſtimo oltrepaſſa la metà di quello del rimanente dello Stato, come ſe da ciò ne riſultaſſe, che il rimanente dello Stato foſſe ſollevato nel Cenſo, e foſſe aggravato il Pubblico di Milano, quando anzi non lo ſarebbe con un Cenſo anche maggiore, ed eſſere lo potrebbe con minor Cenſo. Ove ſi tratta di Cenſo, e per conſeguenza di detto Cenſo trattaſi della diſtribuzione del Carico, non è già dal totale che poſſa giudicarſi, ma dalla capacità di eſſere più o meno cenſiti. O è maggiore, o è minore tale capacità. Nel caſo che

ſia

ſia queſta maggiore del Cenſo, dovrà dirſi ſollevata la parte cenſita meno della ſua capacità; E, ſe queſta è minore, dovrà dirſi aggravata la parte cenſita più della ſua capacità. Quì ſtà il nodo della difficoltà, che alcuni non intendono, o moſtrano, o ſi ſono formato impegno di non intendere.

Comunque però ſi voglia, o non ſi voglia intendere, non ſi può impedire, che vengano rilevate quelle ragioni, quali per altro dovrebbero eſſer inteſe da tutti. I fautori del Pubblico di Milano valutano tanto, che il di lui Eſtimo ſorpaſſa la metà di quello del rimanente dello Stato, quaſichè ſi aveſſe ad inferirne, che vi ſia riſpettivamente indebito ſollievo, e ſopraccarico. Ma, queſto è un Fantaſma, che non può imporre fuorchè ai non informati, e che giudicano dalla corteccia non dalla ſoſtanza, moſtrando di trattare delle materie analiticamente, ſenza analizzarle, e ſino a voler confondere quelli, che le hanno di fatto analizzate. Chi direbbeſi più aggravato tra uno, che avendo cento pagaſſe dieci, e un altro, che avendo dieci pagaſſe due? O viceverſa tra chi, avendo dieci, pagaſſe uno, ed altro,

che

che avendo cento, pagaſſe venti? Non vi è già dubbio, che nella prima ipoteſi la ſproporzione ſarebbe di chi aveſſe dieci, e nella ſeconda di chi aveſſe cento, diſcorrendola in regola di proporzione, poichè, tutto ben conſiderato, più grave rieſce ſempre un peſo anche minore a chi ha meno, che un maggiore a chi ha più. Ma ciò ſia detto almeno per ora di paſſaggio, affine di eccitare le rifleſſioni di quelli, che ſono capaci di riflettere con profitto, a prendere in conſiderazione, ſe nella diſtribuzione del Carico l'eſatta proporzione produca ſproporzioni, o ſe le ſproporzioni producano proporzione: credendo noi, che uno degli acciacchi del vegliante Cenſimento ſia un riſultato dell' affettata premura di ſtabilire una ineſiguibile eſattiſſima eguaglianza, per cui moltiplicate le operazioni, e gli operarj, è riuſcita l'opera molto più imperfetta di quello che ſarebbe ſtata, ſe ſi foſſe preteſo meno di renderla perfetta.

Neſſun caſo pertanto può quindi farſi della artificioſamente rimarcata circoſtanza, che l'Eſtimo cioè di Milano ſorpaſſi la metà del Totale, mentre già la ſorpaſſava nell' antico Cenſimento, come ci corre obbligo di dimoſtrare, comprendendo,

che

che a taluno ſembrerà per lo meno un paradoſſo. Il Cenſimento antico ſi fece per diſtribuire li 3oom. ſcudi impoſti da Carlo V., e ſi è fatto il nuovo per diſtribuire la Diaria impoſta da Carlo VI. Nel Cenſimento nuovo ſi ſono conſolidate le amminiſtrazioni delle riſpettive Città, e Provincie, che nell' antico erano ſeparate, e con eſſerſi conſolidate le amminiſtrazioni, lo ſteſſo è ſeguito dell' Eſtimo; cioè in paſſato le quote d' Eſtimo delle Città erano ſegregate dalle quote delle Provincie, a differenza, che dopo il nuovo Cenſimento ciaſcuna delle riſpettive Città non forma che una ſola quota d' Eſtimo unitamente alla ſua riſpettiva Provincia, onde per un giuſto confronto tra l'antico, ed il nuovo Eſtimo di Milano sì nell' uno, che nell' altro deve ritenerſi tanto la quota della Città, quanto quella Provincia. Ma, ciò facendoſi, fareſſimo ancora ben lontani dal poter dire, che nell' antico Cenſimento foſſe, come lo è nel nuovo, pariſicato l'Eſtimo di Milano con quello del rimanente dello Stato. Anche unendo li ſettantaſette mille novecento ſeſſanta ſcudi della Città con li quarant' un mille della Provincia del Ducato, la ſomma, che ne riſulta, è di poco più

d'un terzo degli ſcudi 300m. impoſti da Carlo V. Ora poco più d'un terzo diraſſi equiparabile a più della metà? Queſti però non ſono gli eſtremi, onde regolare il noſtro calcolo. Il Menſuale fu di 300m. ſcudi, e tale n'è ſempre ſtata la denominazione fino all' impoſizione della Diaria; anzi anche dopo di eſſa, e ſi può dire fino all' eſecuzione del nuovo Cenſimento (alla riſerva della Città di Milano per i motivi, e nel modo, che ſi è detto) tra le altre Città, e Provincie, compreſa quella del Ducato, ſi ripartiva, e pagavaſi la Diaria in proporzione delle quote di Menſuale a ciaſcuna impoſte col Cenſimento del più volte nominato Carlo V.

Tre cento mille furono dunque gli ſcudi da queſto Monarca impoſti; trecento mille i ripartiti col Cenſimento antico; trecento mille ſarebbero ſtati anche all' eſecuzione del nuovo Cenſimento; ma non lo erano più, perchè, atteſe le ceſſioni fatte di varie Città, e Provincie dello Stato al Re di Sardegna, dedotte le quote ſpettanti a tali Città, e Provincie cedute, il totale delle rimaſte più non era di 300m., ma ſi reſiduò a circa 229m., e però ſu queſto reſiduo Menſuale dobbiamo cal-

colare

colare il confronto dell' Eſtimo di Milano tra l'antico, e il nuovo Cenſimento. Nel nuovo è vero, che l' Eſtimo di Milano ſorpaſſa la metà dell' Eſtimo totale dello Stato, ma non è men vero, che anche nell' antico era più della metà, perchè li 11896o. ſcudi conflati dalle quote della Città, e Provincia di Milano erano più della metà delli reſiduati ſcudi 229m. Ma quì domandaſi, quanto maggiore avrebbe dovuto eſſere nel nuovo Cenſimento l' Eſtimo di Milano dipendentemente dalli circa due milioni di pertiche non cenſite nell' antico? E quanto maggiore altresì avrebbe dovuto eſſere dipendentemente dalla migliorata coltivazione de' Fondi nell' intervallo di tempo tra l'antico, e nuovo Cenſimento. Non s' ignora, nè quindi s' impugna, che lo foſſe anche in altre parti, ma riſpetto ad alcune in grado molto inferiore: divario veramente di cui nel nuovo Cenſimento ſe ne dovrebbe avere avuto il corriſpondente riguardo. Ma per fatalità di quelli, che ſono aggravati, è riuſcito d' imprimere certe prevenzioni, per cui, oltre il diſpiacere cagionato agli intereſſati dall' impedire, che ſi conoſca la verità, ci è più volte accaduto di non eſſere aggraditi

graditi nemeno da quelli, che hanno intereſſe, o dovere di conoſcerla, ſino ad eſſere tra queſti alcuni, che ci hanno tacciati di preſuntuoſi, quaſi pretendeſſimo di vedere ciò, che gli altri non veggono, quando finalmente, nel ſuppoſto che ciò foſſe, ſarebbe forſe delitto? In quante materie ci ſiamo ricreduti da tanti errori, che ſi ſarebbero anzi perpetuati, ſe non foſſe ſtato lecito rilevarli, e proporre i mezzi per toglierli, come l'eſperienza ce ne ha convinti. Chi tra gli uomini ha prefiſſi, o potuto prefiggere i confini, dentro i quali debba eſſere circoſcritto il talento umano? Oppure chi ha potuto, o può limitare nell' uomo la facoltà di ricercare, ed eſporre quel vero, che altri o non hanno ricercato, o non hanno conoſciuto, o hanno ſtimato di diſſimulare? Di più: Il Cenſo, il Carico, la diſtribuzione non ſono già materie aſtruſe tanto, o imperſcrutabili, che non poſſano vederſi con chiarezza da qualunque mediocre talento. Di più ancora: Non perchè altri moſtrino di non vedere, può dirſi, che realmente non veggano quel vero, e quel giuſto, che ſi oppone al loro intereſſe. Per ultimo ſia pur vero, che in noi fermentino certi capricci,

de'

de' quali forſe avreſſimo dovuto, e dovreſſimo pur tutt' ora correggerci. Sarà dunque per queſto in noi tutto capriccio? Certo dal compleſſo delle coſe, e dalle ragioni, che furono fin quì eſpoſte, non ſi potrà dire giammai eſſer capriccio il riclamare contro l'obbligo impoſto al rimanente dello Stato di corriſpondere alla Città di Milano l'*Adeala*, ed il dolerſi del non generalizzato Carico della *Taſſa* de' *Cavalli*, come moſtreremo in appreſſo.

Ad entrare però ancora più addentro nell' argomento, ed a riſchiarare più ancora la preſente materia, acciò più s' addimoſtri anzi l'ingiuſtizia del ſopraddetto obbligo, riflettaſi, che il fine del Cenſimento è ſtato di conguagliare i contribuenti nel Carico, che devono come tali al Principe: Ora facciaſi aſtrazione da qualunque errore di maſſima, o di eſecuzione nel diſporlo, e facciaſi pure aſtrazione da qualunque alterazione ſeguita tra il tempo, in cui ſi è incominciato, e quello, in cui gli ſi è data eſecuzione. In queſta ipoteſi adunque avremmo un Cenſimento, come umanamente ſi può, perfetto, e per conſeguenza di eguale perfezione ſarebbe la diſtribuzione del Carico fatta nelle miſure del Cenſo; ma ſe, oltre

il conguaglio di detto Cenſo, e della diſtribuzione del Carico, una parte degli Eſtimati deve corriſpondere l'*Adeala* in queſtione, non è egli chiariſſimo, che quella parte, che la riceve viene ad eſſere ſollevata, e ſopraccaricati all' oppoſto quelli, che la corriſpondono? Ed in qual tempo mai, e per qual modo fu deliberato, che il rimanente dello Stato pagar doveſſe alla Città di Milano codeſta *Adeala*? Vediamolo, che ciò pure ſervirà al noſtro intento, ed al diſinganno altrui.

Nell'approſſimarſi della pubblicazione del nuovo Cenſimento, ed eſſendo imminente la partenza del Sig. Conte Criſtiani per Vienna, fece queſti ſapere alla Città di Milano, ed al rimanente dello Stato l'aſſerito deſiderio di Sua Maeſtà (rimettiamo all' interpretazione di chi ha un diſcreto criterio, ſe ciò foſſe vero, e ſe poteva eſſervi luogo ad uſare dell' autorità nel caſo che foſſe andato a vuoto l'eſperimento) che veniſſe amichevolmente conciliata la vertenza circa l'eguale concorſo al carico. Ricercò eſſo quindi un promemoria da ciaſcheduna delle parti; poco dopo chiamò d'improvviſo un congreſſo in ſua Caſa; dichiarò di aver letto tutto il promemoria della Città di Milano,

lano, e non tutto quello del rimanente dello Stato; poi fece tumultuariamente delle propoſizioni dal rimanente dello Stato non accettate: e dopo premeſſe di ſimil fatta ſopravvenne, quando meno credevaſi, un Diſpaccio, il di cui contenuto ſi è, che la diſtribuzione del Carico è un attributo dell' autorità ſuprema del Principe, che le liti tra Pubblici ſono promoſſe da ſpirito di partito, e diſpendioſe, onde ſi ordina a favore della Città di Milano, ed a carico del rimanente dello Stato l'*Adeala*. Ecco la ſtoria genuina di quanto è allora avvenuto, e del modo, onde avvenne: e quindi fu, che oltre gli errori di fatto, e di maſſima del nuovo Cenſimento, e le ſeguite alterazioni tra il tempo, in cui fu incominciato, e quello, in cui ſi è fatto eſeguire, ſi è voluto continuare al rimanente dello Stato una parte dell' indebito ſopraccarico, che aveva per tanto tempo ſoſtenuto. Ma per verità i motivi allegati in tale ſopravvenuto Diſpaccio quale hanno mai rapporto col merito della queſtione? Neſſuno può impugnare, che nelle vertenze tra Pubblici abbia talvolta parte lo ſpirito di partito: queſto però non ſarà motivo giuſto per condannare chi ha

ra-

ragione, quando lo ſpirito di partito non ſi può preſumere, ſe non in chi ha torto; e appunto ce ne ſomminiſtra una prova da non poterſi mettere in dubbio la queſtione iſteſſa, che trattiamo.

Non erano, e non ſono i Signori Milaneſi poſſeſſori ſoltanto nella Provincia del Ducato, ma in altre ancora, di modo che nelle altre partecipavano, e partecipano del ſopraccarico, che hanno procurato a ſollievo della Capitale. Concorrevano altresì alle ſpeſe della Capitale contro il rimanente dello Stato, ed a quelle del rimanente dello Stato contro la Capitale medeſima; ſicchè o poſſedevano più nell' Eſtimo della Capitale, che nelle altre parti, o poſſedevano egualmente, o poſſedevano meno. Se poſſedevano egualmente, non potevano ſentire nè utile, nè danno; ſe poſſedevano più in altre parti, che nell' Eſtimo di Milano, oltre l'ingiuſtizia della sì oſtinatamente ſoſtenuta pretenſione, ſi ſono procurato un maggiore aggravio in conſeguenza dell' affaſcinamento dell' adottato mal inteſo ſpirito di partito; e ſe poſſedevano meno, avranno bensì qualche vantaggio, ma non corriſpondente alle cattive conſeguenze, dalle quali non potevano

ſcher-

ſchermirſi nella promoſſa ingiuſtizia. Al rimanente però dello Stato era, ed è indifferente, che riſentiſſero anche i Milaneſi gli effetti di quell' ingiuſtizia, per cui gemeva, e geme ancora in parte. Comunque ciò ſia, le ſpeſe per la lite, principalmente per il nuovo Cenſimento (quali ſpeſe, come ſi diſſe, non è che l'opera le richiedeſſe, ma furono primariamente dirette ad impedirlo, ritardarlo, e renderlo imperfetto, il che pure ſi è verificato, onde ſcorgeſi non eſſere imputabile al rimanente dello Stato lo ſpirito di partito) tali ſpeſe, ripetiamo, erano già fatte; come adunque ſi potevano mai allegare ſimili motivi per defraudare quella parte dello Stato, ch' era nella fiducia di goderne il frutto? Poi e chi mai prima del Sig. Conte Criſtiani ha preteſo, che la diſtribuzione del Carico ſia una dipendenza dall' arbitrio del Principe? In un ſecolo, in cui diceſi aver fatti tanti progreſſi la Filoſofia, ſu quale fondamento potrà ſtabilirſi sì ſtravagante propoſizione, e come ſarà ella mai accettata da veri Filoſofi? Altro è diſtribuzione, altro impoſizione: della impoſizione, deve preſumerſi, che il Principe qual capo della Società ne conoſca i

biſogni, e la capacità, nè alcuno può limitare in quali miſure poſſa, e debba regolarla. Ma che arbitraria ſia la diſtribuzione del Carico, queſto ha ſempre fatta, e crediamo, che farà ſempre a chiunque una grandiſſima ſorpreſa, molto più dopo avere il Principe ſteſſo ordinato, ed, eſſendo ſtato interrotto, fatto ripigliare il Cenſimento per diſtribuirlo con proporzione: d'onde ſi deve neceſſariamente conchiudere, che o conoſceva di non avere un tal diritto, o intendeva almeno di non uſarne. Se, invece che le Città e Provincie dello Stato ſono tra di loro in ſocietà, foſſero dominate dallo ſteſſo Principe, ma ſenza relazione tra l'una e l'altra, e il Principe o per gratificazione, o per gaſtigo, o per altri riguardi aggravaſſe alcuna, ſollevaſſe qualche altra, non potrebbe dirſi, che ciò ſi opponeſſe alla giuſtizia: ma da queſta ſarà ſempre aliena ſommamente la maſſima del Sig. Conte Criſtiani ſpiegata nel tempo, nel modo, e nelle circoſtanze, che ſopraccennammo.

Sebbene chi ſaprebbe rendere ragione delle contraddizioni, e ſtravaganze degli uomini sì nel penſare, che nell' agire? Se il detto Sig. Conte

Cri-

Criſtiani ha creduto di eſſere giuſtificato nel dichiarare a favore della Città di Milano l'*Adeala*, con qual ragione poteva poi tacciare d'ingiuſta, come egli ſteſſo ſe n'è dichiarato, la ſentenza nella cauſa della *Taſſa* de' *Cavalli*? O neſſuna, o amendue ſoggiacciono alla medeſima taccia. Della prima ci luſinghiamo di averlo dimoſtrato; ora ci rimane a dimoſtrarlo della ſeconda.

La *Taſſa* de' *Cavalli* è un carico antico impoſto da un Duca di Milano, da cui eſentuò il Ducato per dimoſtrazione di giubilo a cagione di un maſchio, che eragli nato, e da cui andò eſente il Comaſco per la ſua ſituazione, che non permette di alloggiare Cavalli. La maggior parte delle ragioni allegate contro dell' *Adeala* ſono allegabili, ed analoghe alla preſente vertenza, in cui oppoſitore al rimanente dello Stato non è il ſolo Pubblico di Milano, ma quello di Como ancora. A conſiderare per altro l'origine di queſto Carico, come pure lo ſpirito, e la lettera di quanto reſtò convenuto, e ſtabilito all' introduzione della Diaria, avrebbe dovuto ceſſarne l'eſazione, come ceſsò degli altri carichi militari. Ma non furono aſcoltate le ragioni de' Pubblici

col preteſto che la *Taſſa* de' *Cavalli* non doveva riguardarſi come un Carico, bensì come un debito; quaſichè la diverſa denominazione aveſſe fatta cambiare la natura originaria del Carico, o che, qualunque foſſe la denominazione, tra i contribuenti non foſſero più aggravati quelli, che ſoſtenevano e la Diaria, e la *Taſſa* de' *Cavalli*, al confronto di quelli, che ſoſtenevano la ſola Diaria.

Eppure quelle medeſime ſottigliezze de' Dottori, alle quali ſi ſono riportati i Miniſtri per continuare ad eſigere, dopo l'impoſizione della Diaria, la *Taſſa* de' *Cavalli* da que' Pubblici, che la pagavano prima, è ſtato il fondamento principale, a cui ſi ſono riportati pure i Miniſtri per decidere, che nell' Eſecuzione del Cenſimento non ſe ne doveſſe generalizzare il riparto. Non la inteſe già così la Giunta del Cenſimento nella ſopra indicata conſulta avanti la guerra dell' anno 1733.; come pure non l'ha inteſa così nemmeno il Re di Sardegna riſpetto alle Parti cedutegli, avendo dichiarato Carico Univerſale la detta *Taſſa* de' *Cavalli*. Una tal Giunta era compoſta di Miniſtri; Ancor eſſi erano fallibili, perchè

chè erano uomini ; ma non erano già infallibili quelli, che hanno giudicato diverſamente, dovendoſi anco ritenere, che prima di detto anno 1733. la Giunta d'allora era più al fatto delle queſtioni, che ſi erano agitate, di quello, che lo foſſero, e lo poteſſero eſſere gli altri poſteriormente, quali avrebbero dovuto applicarſi a maggiori ricerche per eſſere poi atti a conoſcere per qual parte militava la ragione.

Ma di detta conſulta pochi ſanno che vi ſia, e forſe ad arte ſi è procurato d'impedire, che ſi ſapeſſe, o di farla riguardare come teſtamento vecchio. Appunto: Teſtamento vecchio, cioè l'anello principale della catena per il rapporto, che ha al principio, e progreſſo, e che avrebbe dovuto avere tutta l'influenza nell'eſecuzione del nuovo Cenſimento. I ſoſtenitori dell'impedita eguaglianza nella diſtribuzione della *Taſſa* de' *Cavalli* allegano due ſentenze, una del Cenſimento prima che ceſſaſſe di vivere il Sig. Conte Criſtiani, il quale abbiamo già detto averla dichiarata ingiuſta; l'altra di Miniſtri per la maggior parte nazionali, ma ſoſpetti appunto perchè nazionali. E poi nazionali o foreſtieri che ſiano i Miniſtri,

comunque le ſucceſſive ſentenze univoche formino d'ordinario preſunzione favorevole all' antecedente, qualora però queſta non foſſe giuſta, vizierebbe le ſucceſſive, ſenza che queſte poteſſero ſanare il vizio dell' antecedente.

Ma ſe gli Avverſarj ripongono tanta fiducia in due ad eſſi favorevoli ſentenze, come poi, e perchè ſi diſpenſano eſſi dal chiamare in confronto di quelle ad imparziale eſame la più volte rammentata relazione della Giunta? Queſta ſi oppone diametralmente alle dette ſentenze: ſi bilancino adunque le ragioni favorevoli o contrarie alla ſentenza, o alla relazione. Di più; contro l'ultima di dette ſentenze ſi oſſervi bene, che allor quando fu ripigliato il Cenſimento, ſi rappreſentò lo Stato, in cui era prima che ſopravveniſſe la guerra, per la quale rimaſe interrotto, e tra le altre coſe fu poſta in veduta la *Taſſa* de' *Cavalli*, ſulla quale ſi palesò parere uniforme al manifeſtato nella relazione, vale a dire di doverne generalizzare il riparto. Ciò non oſtante prima di pubblicare il nuovo Cenſimento, ſi è voluto richiamarla a nuovo eſame (ci diſpenſiamo dal riferirne il motivo), e ſi è deciſo contro il parere ſpiegato nella detta rappreſentanza.

Che

Che poi nell' impoſizione di un tal Carico ne ſia andato eſente qualche Pubblico, ciò non baſta per dedurne una ragione di dover continuare ad eſſerlo, molto più nella circoſtanza d'un Cenſimento fatto per conguagliare i ſudditi, come giova ripetere, nella preſtazione de' Carichi al Principe. Riſpetto poi al Pubblico di Como, non può queſto pretendere di eſentuarſi dal contributivo, perchè la ſua ſituazione non comportava di ſoſtenere il Carico effettivo. Ma ſia per la ſituazione riſpetto a Como, o a titolo di Privilegio riſpetto a Milano, quanto alla ſituazione, anche nella Diaria vi è compreſa una porzione di Carico, per cui potrebbe pretendere Como di non concorrere per l'incapacità di ſoſtenerlo in effettivo, comprendendo la Diaria le ſomminiſtrazioni, che prima ſi facevano alla Cavalleria. Quanto poi a' Privilegi fatti valere dalla Città di Milano prima della impoſizione della Diaria, replichiamo anche quì la loro inſuſſiſtenza, mentre inutile ſarebbe al Principe l'eſſere Sovrano, ſe non aveſſe da poter eſigere da' ſudditi le contribuzioni per ſoſtenere i peſi del Principato; e ſarebbe ben iugiuſto, ſe il ſollievo di una parte

aveſſe

aveſſe a terminare in aggravio maggiore di qualche altra.

Come poi ſiaſi preteſo, e come ſianvi ſtati Miniſtri, deſtinati per altro a far giuſtizia, che abbiano creduto di dover attendere, che un tal Carico abbia cambiata natura per la ſurrogazione fatta in progreſſo dall' effettivo al contributivo, onde abbia a riguardarſi non come Carico, ma come debito, e così continuare a ſoſtenerlo privativamente quelli, che lo ſoſtenevano prima, e quelli, che non lo avevano pagato, andarne eſenti; in queſto veramente o ſi dovrebbe variare il ſignificato delle coſe, o è d'uopo far violenza all' intelletto, per admettere ſimili diſtinzioni, e non toccare con mano l'ingiuſtizia di determinazioni sì apertamente ripugnanti al fine del Cenſimento. Altro, il ripetiamo, non è ſtato il fine del Cenſimento, ſe non che di ripartire con proporzione il Carico univerſale, e ciò in guiſa che in proporzione del Cenſo niuno veniſſe nè più nè meno aggravato: La *Taſſa* de' *Cavalli* ella è di ſua natura Carico univerſale; dunque, ſe alcuni lo pagano, altri non lo pagano, è sbilanciato il fine, e l'effetto del Cenſimento.

Ma

Ma per dare più chiaramente a conoſcere, che in concorſo della Città di Milano, e del rimanente dello Stato, ſiamo ſtati giudicati *ad imparia*, e non ſi ſono tenute le medeſime bilancie per peſare le riſpettive ragioni, ritengaſi che ſi è preteſo eſſere di giuſtizia, che doveſſe rimanere a Carico privativo la *Taſſa* de' *Cavalli*, e di nuovo ſi ricordi, che nell' impoſizione della Diaria furono aboliti gli antecedenti Carichi Militari, uno de' quali era il Menſuale delli 3000m. ſcudi impoſto da Carlo V., e per conſeguenza anche la quota delli 77960. riſultata ſpettante alla detta Città nel Cenſimento allora fatto. Avrebbe dovuto a tenore di quanto venne ſtabilito nell' impoſizione della Diaria, ceſſare la detta Città da un tal pagamento; ma per i ſuoi fini privati lo ha continuato, benchè frequentemente ne faceſſe parziale incontro col preteſto di crediti per il cattivo regolamento de' Preſtini: crediti, che non le ſarebbero ſtati abbonati, ſe Milaneſi non foſſero ſtati i Miniſtri, da' quali venivano riconoſciuti, e giudicati. Sia però come ſi vuole, ſenza che nemeno ſe ne ſia fatto diſcorſo, nell' eſecuzione del nuovo Cenſimento ſi è meſſa in riparto

anche a Carico del rimanente dello Stato l'importanza del Menſuale, che era ſtato abolito, quando fu impoſta la Diaria, e ciò non oſtante dalla Città di Milano continuato a pagarſi: mentre, ſe vi era partita, che doveſſe ritenerſi a debito particolare, lo era certamente la quota di Menſuale di detta Città. Per la *Taſſa* de' *Cavalli* ſi è preteſo, che ſia divenuto debito l'avere convertita in danaro quella contribuzione, che fu impoſta e ſoſtenevaſi in effettivo, e che perciò un tal Carico non foſſe più di ſua natura militare, e univerſale: al contrario la quota di Menſuale della Città di Milano, che era ſtato abolito con la impoſizione della Diaria, non era più di natura nè univerſale nè militare, ma continuato a pagarſi per i fini della ſteſſa Città, e ſegnatamente per ſoſtenere l'oſtinato ingiuſto impegno di ſuo ingiuſto ſollievo, ed ingiuſto altrui ſopraccarico. Ormai però è tempo, che ſi ceſſi di trattare ſimili materie con ricercate diſtinzioni di termini, che le confondono in vece di riſchiararle. La cauſa che trattiamo non abbiſogna di tante artificioſe ſottigliezze d'intelletto, ma piuttoſto di una imparziale diſpoſizione di volontà. Si procurino

curino i noſtri oppoſitori quelle notizie, che finora o ſono loro celate, o hanno credute ſuperflue: Depongano que' pregiudizj, che in loro finora o impedirono la cognizione del Vero, o ſoffocarono quell' amore, e riſpetto, che al Vero è dovuto. Noi intanto la diſcorriamo così: chiamiſi, come ſi vuole, debito, o carico la *Taſſa* de' *Cavalli* eſatta da alcuni e non da tutti. O che, non generalizzandone il riparto, ſuſſiſte, o che non ſuſſiſte il conguaglio voluto col Cenſo. Se ſuſſiſte, ſarà ingiuſta la pretenſione di generalizzarlo: ma, ſe non ſuſſiſte, ſarà ſempre ingiuſta la pretenſione di chi lo impugna. E in ogni caſo o che deve generalizzarſi la *Taſſa* de' *Cavalli*, o che ſi avrà a richiamare a debito particolare di Milano la ſua quota di Menſuale. Aggiungaſi quì a maggiore altrui iſtruzione, che non al ſolo Menſuale, quale prima del nuovo Cenſimento pagavaſi privativamente dalla Città di Milano, e del quale fu poi caricato tutto lo Stato, ſi è riſtretta la parzialità de' ſuoi Fautori, ma l'hanno di più eſteſa all' importanza dell' Eſenzione per il titolo de' dodici Figlj, di modo che, dopo il nuovo Cenſimento, tutto lo Stato concorre alla

riſul-

risultanza di detta Esenzione, quando nel vecchio ogni Pubblico sosteneva quella parte di Esenti, de' quali si verificava il titolo di goderla: Dopo tutte le quali cose ci si dica di grazia come mai, e d'onde tanta premura a favore di qualche parte, e tanta non curanza rispetto ad altre? O che vi è, o che non vi è quella che chiamasi ragione. Se non vi è, su qual fondamento ci arroghiamo la definizione di animali ragionevoli? Ma se vi è, in qual modo mai può essere creduto giusto, che in casi analoghi le bilancie della ragione medesima debbano farsi traboccare ora da una parte, ora da altra totalmente opposta?

Certo il Dispaccio di S. M., con cui viene ordinata l'imposta di 350m. lire, per pagare i debiti Comunitativi, dovrebbe troncare perentoriamente la Testa al Toro. Noi per verità non sapiamo ciò, che siasi rappresentato per procurarlo, ma sapiamo, che se ne fece il tentativo nell'atto, in cui si è data esecuzione al nuovo Censimento, e però in quella parte, che le rappresentazioni fatte possono soggiacere ad eccezioni fondate, ci riportiamo al parere fatto registrare nella Congregazione di Stato. Ma ritenuto lo spirito dell'

anzi-

anzidetto Diſpaccio, e la dal Sovrano leteralmente manifeſtata intenzione, ſe ha creduto che i debiti Comunitativi, maggiori, e riſpettivamente minori veniſſero a sbilanciare l'equilibrio del Cenſo, nulla meno sbilanciato lo è per l'*Adeala*, e per la *Taſſa* de' *Cavalli*, onde sì l'una che l'altra ſi oppone all' intenzione del Sovrano.

Vogliano però una volta illuminarſi gli avverſarj, e concepiſcano una più giuſta idea delle coſe. Quì trattaſi di fatti, che non ammettono dubbio o interpretazione; quì ſi producono ragioni, che ſono da ſe ſteſſe troppo forti per abbiſognare di artifizio nell' eſporle. La queſtione è così intereſſante, che può forſe da eſſa dipendere l'armonia, e la felicità dello Stato. Perchè dunque non ſi porrà fine ai diſordini, e non s'impedirà, che l'altrui oſtinazione continui a moltiplicarli? Siamo in tempi così fortunati, in cui tutto vuolſi ſemplificato, e ſembra, che, levata la maſchera all' impoſtura, vogliano renderſi i ſuoi diritti alla giuſtizia, ed alla verità: E ſe S. M. l' Auguſto noſtro Monarca ſi è degnata con ſuo Diſpaccio rimeſſo, non ha molto, ai Dicaſterj della Monarchìa di dichiarare quale ſia veramente

la relazione tra il Principe, e i Sudditi, quanto non ſarebbero indegni della ſua grazia que' Miniſtri, che nel noſtro caſo voleſſero opporre ancora la forza dei raggiri alla Clemenza delle tanto manifeſtate benefiche ſue intenzioni?

Ma per continuare a ſvolgere ancor per poco la materia, che da principio abbiamo propoſta, ci reſta di fare alcune altre rifleſſioni ſopra il nuovo Cenſimento, e l'attuale ſiſtema delle pubbliche amminiſtrazioni. Chi ama daddovero il bene della Società, non ha a temere di ſcoprire nei grandi affari quelle imperfezioni, che lo impediſcono. Ora in propoſito di Cenſimento noi ci facciamo ad oſſervare certe imperfezioni o di maſſima, o di eſecuzione, e queſte proponiamo pure alla oſſervazione altrui, tenendo noi altronde per fermiſſimo, che foſſe molto meno imperfetto prima della Guerra del 1733. di quello che ſi è ritrovato al tempo, in cui ſi è fatto eſeguire. E tra le altre una ſoſtanziale grandiſſima imperfezione, correggibile ſenza alterare il Cenſimento, è la Taſſa Perſonale. Non è vero, che ſi faccia concorrere il Perſonale a ſollievo del Prediale, come alcuni aſſeriſcono, ed altri credono:

ma

ma ritenuta la baſe, ſu cui ſi è regolato, e ritenuto pure, che il Cenſimento è ſtato per diſtribuire con giuſta proporzione il Carico, una parte del totale doveva conſiderarſi come prediale, e l'altra come perſonale. Non è egli vero, che ove o per natura, o per arte i fondi ſono renduti più fruttiferi ſenza il biſogno di molti agricoltori, l'intereſſe maggiore de' Poſſeſſori nell' abilitare il Principe a ſoſtenere i peſi del Principato conſiſte più nella difeſa de' fondi, che nella difeſa degli agricoltori? All' oppoſto non è pur vero, che ove i fondi eſigono maggior numero di agricoltori, l' intereſſe maggiore de' Poſſeſſori conſiſte più nella difeſa degli agricoltori ſteſſi, che de' fondi? Non è egli vero in fine, che nel diſporre il Cenſimento ſono ſtate fatte le deduzioni maggiori riſpettivamente, e minori in proporzione del riſpettivamente maggiore, e minor numero degli agricoltori, e che, dove maggiori ſono ſtate le deduzioni, è riſultato minore il Cenſo de' fondi, ed è riſultato maggiore dove le deduzioni ſono ſtate minori? Ecco adunque come ſi manifeſta l' evidente imperfezione di maſſima del nuovo Cenſimento, cioè nel non avere taſſato il Perſonale

ſonale nelle miſure diviſate nella più volte riferita Conſulta della Giunta prima della Guerra del 1733., cioè che il Perſonale doveſſe concorrere ad una terza parte del Carico univerſale.

A queſta poi ſi aggiunga altra imperfezione degna eſſa pure di ſeria conſiderazione. Abbiamo di ſopra indicato eſſerſi moltiplicate le operazioni, e con eſſe gli operatori del Cenſo. Se ciò foſſe o nò neceſſario, ſe abbia recato a' Pubblici vantaggio o danno, laſciamo agli altri il giudicarlo. Certo è, che quindi è riſultato un compleſſo di errori renduti più gravi da quelli, che li ſuſſeguirono. Di queſta natura ſono l'avere preteſo di fare un Cenſimento di lunga durata, o anche, come alcuno s'è dichiarato, perpetuo; l'averlo fatto a Carico ſtabilito prima del Cenſo; l'avere claſſificato i fondi a ſimiglianza della diſtinzione di Beni rurali, e civili, che ha in parte contribuito a viziare anche l'antico Cenſimento; l'avere tra le operazioni regolato in ogni parte il Cenſo con un eguale adequato del prezzo de' Generi, quando non è in ogni parte eguale il prezzo, che ſe ne ricava per qualità intrinſeca, e per combinazione di circoſtanze; A convincerſi della quale

Verità

verità baſta informarſi delle maggiori, e minori valutazioni de' fondi, ſulle quali nelle diverſe parti dello Stato ſi regolavano, e ſi regolano i contratti sì nel tempo, in cui fu diſpoſto il nuovo Cenſimento, come dopo la di lui Eſecuzione: In ſomma non è il ſolo Stato di Milano, in cui ſi paghino contribuzioni al Principe, e ſiaſi fatto il Cenſimento a fine di ripartirle con proporzione. Lo facevano i Romani, lo rinnovavano ſenza grandi ſpeſe, perchè ſenza tante operazioni, e ſenza queſtioni tra contribuenti. Vi ſono poi altri mali conſecutivi, ma non imputabili direttamente al Cenſimento. Prima di eſſo vi erano molti abuſi nelle pubbliche amminiſtrazioni per inſufficienza de' Cancellieri, e predominio de' maggiori Eſtimati, ond' era giuſto, che ſi penſaſſe a rimediarvi, ma non già con introdurre maggiori abuſi, come pur troppo è accaduto, perchè agli abuſi di fatto ſi è preteſo di rimediare collo ſtabilire maſſime intrinſecamente abuſive.

Che gli Amminiſtratori debbano riconoſcere una autorità ſuperiore, onde ne riſulti la migliore poſſibile amminiſtrazione, ciò è ben giuſto; ma non deve eſſere poi tanto vincolata, che, mo-

ſtrando di voler impedire di amminiſtrar male, venga ad impoſſibilitarſi ad amminiſtrar bene: *Nimia præcautio dolus*. Prima del nuovo Cenſimento non erano i Cancellieri, come abbiamo detto, idonei, nè lo potevano eſſere, perchè nella maggior parte, ſe non tutti, ruſtici, e idioti, e con mercedi talmente ſcarſe, che non era nemeno ſperabile, che poteſſero a tali Cariche preſentarſi perſone capaci di adempierne lodevolmente i doveri: Sicchè venne immaginato (e ſarebbe ſtata un' ottima diſpoſizione, ſe nella eſecuzion ſua non foſſe ſtata guaſtata) di aſſegnare a varie Comunità un ſolo Cancelliere, cui ſi doveſſero corriſpondere i Salarj, che in addietro ſi corriſpondevano ſeparatamente dalle ſteſſe riſpettive Comunità, mentre in tal modo migliore ſarebbe ſtata la condizione de' Cancellieri, e le Comunità ſarebbero ſtate aſſai meglio ſervite. Oltre di ciò ſi è altresì immaginato di formare un voluminoſo Codice cenſuario con lo ſpezioſo preteſto, che lo richiedeſſe la conſervazione del Cenſo. Ma quante viſte private ſi maſcherano colla vernice dell' altrui, ed anche pubblico intereſſe!

Nella materia del Cenſo un Codice? Un Co-

dice

dice per la distribuzione, ed esazione de' Carichi da' Sudditi dovuti al loro Principe? Appunto un Codice, che dovrebbe essere inteso, e saper si anche da' più rozzi talenti; ma forse non lo sanno abbastanza quelli, che lo devono far eseguire, e quelli, che lo devono eseguire, non possono saperlo. In difesa di tal Codice altro non si potrebbe allegare, se non che per accreditare il labirinto del Censo richiedevasi un più intralciato labirinto di leggi. A renderle di fatto totalmente inestricabili si è aggiunto il mal eseguito Piano de' nuovi Cancellieri, circa i quali era stabilito, che la prima volta gli avrebbe eletti il Governo, e poscia si sarebbe fatta l' elezione dai Deputati dell' Estimo. Si è più volte rappresentata l' incongruenza dell' inadempimento di una disposizione tanto salutare; ma (senza che nemeno presentemente si sappia su qual fondamento) la sovrana disposizione di lasciare a' Deputati la scelta de' Cancellieri succeduti alla prima, rimane tuttavia ineseguita. Questo è un fatto, che se tutti non lo sanno, nessuno però può negarlo: E frattanto que' Cancellieri, che senza maggior aggravio delle Comunità dovevano essere più atti a ben

ser-

ſervirle, ſono renduti poco meno che diſpotici, non riſiedono, mandano ſoſtituti, non uniſcono i Convocati ne' tempi, e modi preſiſſi, non ſono in giorno nel tenere i dovuti regiſtri delle deliberazioni, le alterano, e rappreſentano tutto il contrario. E fra tanti, e sì dannoſi diſordini a quanti de' Cancellieri ſi è accreſciuto il Salario da principio aſſegnato, oltre ciò, che direttamente, o indirettamente ſmungono da privati? E' più d'un anno, che la Congregazione di Stato gli ha ben eſſa rappreſentati cotai diſordini, quantunque chi ha la grande incombenza tutoria o li ſapeva, o avrebbe dovuto ſaperli; ma, ſe non li ſapeva, quella medeſima Congregazione, che gli ha rappreſentati, avrebbe ſaputo giuſtificarli: E come troppo ſpedito ne ſarebbe ſtato e facile il riſchiarimento, così non ſi ricercò d'altro, troppo queſto convenendo all' intereſſe de' Cancellieri, ed a quello de' loro Protettori. Si è perciò ripiegato col deſtinare un Soggetto incaricato di perluſtrare lo Stato, e raccogliere in ogni Diſtretto le informazioni: Commiſſione non ancora perfezionata, e che non può prevederſi quando, e come lo ſarà, continuandoſi intanto i diſordini,

e la-

e laſciandoſi ai colpevoli tutto il tempo di prepararſi a diſputare il Terreno.

Il maggiore però fra i diſordini è ſenza dubbio la totale complicazione della macchina. Magiſtrato, Camera de' Conti frequentemente in contraſto tra di loro, Cancellieri, quali già gli abbiamo deſcritti, ma che ſarebbero ben diverſi, ſe foſſero eletti dai Deputati dell' Eſtimo, Officiali del Cenſimento moltiplicati oltre la Pianta originaria, Codice di Leggi ignorate e non eſeguite, ecco in ſomma gli elementi, de' quali è compoſta, ed organizzata la gran Macchina del Cenſimento, riguardata come una Divinità da' non informati, e da Miniſtri riſpettabili sì, ma troppo prevenuti. Nò, non ſi può già impedire, che ſi veggano gli abuſi, come ſe ne ſperimentano gli effetti, nè mai potrà baſtare a coprirli, e molto meno a giuſtificarli il tentare di far riputare mancanti a' proprj doveri quelli, che li rilevano, e ſi lagnano delle non eſeguite leggi di convenienza, e di giuſtizia. Eppure in mezzo alla sì illuminata Filoſofia de' noſtri giorni, tale è la forza de' radicati pregiudizj, che non ſolo ſi giunge a maſcherarli col mantello della ragio-

ne, ma è riuſcito, e rieſce di farli comparire giuſtificati preſſo perſone, che per obbligo d'impiego dovrebbero riguardare le coſe con indifferente diſpoſizione, ſenza di cui non è poſſibile conoſcere la giuſtizia, e molto meno amminiſtrarla: del che appunto noi abbiamo frequentiſſime prove, ed anche recenti nella ſteſſa materia, che trattiamo.

Non è molto, che da un Miniſtro obbligato per altro dal ſuo impiego a poſſedere a fondo tutta la materia del Cenſo, abbiamo inteſo, che il ſuo parere ſarebbe di abolire la così detta Taſſa Perſonale, rifondendone l'importo ſopra l'Eſtimo de' Fondi: propoſizione, che ci ſorpreſe dapprima, poi ci laſciò irreſoluti tra il decidere, ſe foſſe egli o non abbaſtanza iſtruito dalla cauſa, di cui parlava, o non abbaſtanza imparziale in giudicarne. Fu pure queſto un punto de' più diſputati al tempo, in cui ſtavaſi diſponendo il nuovo Cenſimento: ed avvi ſu di ciò fra gli altri uno Scritto latino ben fornito di Citazioni, corredato di autorità, e per fino munito di alcune parole della Sacra Scrittura (vaghiſſima invenzione per naſcondere ſotto l'oſcuro velo di miſterioſo arca-

no quello, che dovrebbe eſſere acceſſibile ad ogni anche men colto, e meno penetrante intendimento). Ma come noi ſiamo perſuaſi, che per errore o d'intelletto, o di volontà tutto và poi a terminare ad una dichiarata ingiuſtizia, così ci contentiamo, che le ſpregiudicate perſone ſi facciano a decidere e delle Citazioni dello Scrittore, e della opinione del Miniſtro, al quale ultimo ci compiaciamo di avere dimoſtrata la noſtra prontezza a diſcutere la preſente queſtione in iſcritto, e non in voce, come, ſenza poi accettarlo, propoſe già egli ſteſſo dopo averci detto, che ſi comprometteva di allegare ragioni, alle quali non avreſſimo ſaputo eccepire, e dopo avergli noi riſpoſto, che anzi eravamo nella ferma ſuppoſizione, che neſſuna ve ne foſſe da non poterſi con evidenza riſolvere. Che ſe per altro nel compleſſo delle coſe, che riguardano la diſtribuzione del Carico dipendentemente dal nuovo Cenſimento vi è maſſima, di cui poſſa dirſi, che dovrebbero una volta ricrederſi quelli, che in qualunque modo direttamente o indirettamente ci ſi oppongono, ella è ſenza dubbio quella del concorſo del perſonale, eſſendo ſtata tanto dibattuta, che

febbene vi abbia tutto il fondamento di dubitare, che all' intenzione degli oppositori siasi combinata la collusione di quelli, che erano determinati a favorirli, hanno pure dovuto cedere nel ritenerla.

Quì però desideriamo, che si avverta essere noi ben lontani dal tacciare alcuno di quanti in buona fede sono di opinione contraria alla nostra; ma ci lusinghiamo di non demeritare noi pure una egual riflessione. Quindi a poter giudicare di Censo, e distribuzione di Carico (ritenuta principalmente la società tra le parti componenti lo Stato di Milano, per cui milita la stessa ragione, come se si trattasse di società tra Particolari, molto più essendo i Particolari medesimi, che costituiscono le società minime, maggiori, e massime, sicchè tutti poi sopra di essi soli ricadono gli effetti dell' equilibrio, o dello sbilancio) replichiamo non essere dall' arbitraria o anche ricercata denominazione, che dipenda la distribuzione, ma bensì dalla distribuzione dipendere la denominazione, dovendosi e in questa, ed in qualsiasi altra materia attendere o escludere tutto ciò, che ci conduce al fine, o ce ne allontana; ond'è,

che

che ſe il Cenſo è fatto per la diſtribuzione del Carico, è troppo giuſto, che le maſſime regolatrici debbano tendere a farne riſultare il conſeguimento del fine. Ma forſe anche in queſto propoſito a dileguare le nebbie, nelle quali è involta la materia, vi è biſogno di una più riſchiarata Filoſofia politica, per cui riguardandoſi non meno i Fondi, che il Perſonale come ſoggetti amendue collettabili, vengaſi a conoſcere quale dei due ſia preferibile per norma della diſtribuzione, eſſendo noi nel parere (e ſia detto in pace di chi ſi figura, che la ragione non abbia a poterſi preſentare dove ſi pretende, che debbano prevalere l'autorità, e la forza), che nulla fin ora vi è ſtato e vi ſarebbe di più ingiuſto del ripartire tutto il Carico ſopra i ſoli Fondi, e che più giuſto, più ſemplice, più ſpedito, e meno ſoggetto ad errori ſarebbe il ripartirlo ſopra il ſolo Perſonale, eſigibile in dodici rate. Non è egli vero, che i mezzi per pagare tanto il Carico denominato *reale*, quanto il denominato *perſonale* vengono ſomminiſtrati dai Fondi riſpettivamente poſſeduti e coltivati? E' indifferente al fine della giuſta diſtribuzione il modo di eſigere il Carico,

ma non è indifferente, che il modo alteri la giuſta poſſibile diſtribuzione. Tanto però nel caſo, che il riparto ſi faccia ſopra i ſoli Fondi, o ſopra il ſolo Perſonale, o parte ſopra il Perſonale, parte ſopra i Fondi, è ſempre vero, che le conſeguenze dell' impoſizione e della diſtribuzione ſono tutte de' Padroni dei Fondi, dovendoſi prededurre dal totale de' Frutti l'importanza del Carico, e della ſuſſiſtenza degli agricoltori.

Sia però un tale Problema, quì accennato di paſſaggio, avendone trattato più a lungo in altro ſcritto, in cui ci luſinghiamo, che ſi potrebbe conciliare l'impoſizione, la diſtribuzione, e l'eſazione de' Carichi colla maggiore giuſtizia, e col ſollievo di tutti, ſenza ſcapito anzi con vantaggio anche del Principe, ma queſto conſecutivo, e non antecedente a quello de' Sudditi. Si opporrà, che la diſtribuzione poſſa far oſtacolo alla eſazione? Si riſponde che noi intendiamo doverſi bensì il Carico diſtribuire ſopra il Perſonale, ma doverſi eſigere da Poſſeſſori, laſciando ai medeſimi di regolare i privati loro contratti, come deve preſumerſi in un prudente Padre di Famiglia, mentre le particolari circoſtanze non poſſono alterare

terare la maſſima generale, dovendoſi ad eſſe, quando i caſi lo richiedono, provvedere particolarmente. Anche ripartendoſi il Carico ſopra i Fondi, ſono pur eſſi i poſſeſſori, che lo pagano, e non i Fondi medeſimi; qual dunque ſaravvi diſparità, onde non aveſſero da poterlo pagare, ripartendolo ſopra il Perſonale? Si opporrà, che il Perſonale può creſcere, o diminuirſi? Si riſponde, che può egualmente creſcere, o diminuirſi, come di fatto in qualche parte ſi verifica, anche diſtribuendoſi il Carico ſopra i Fondi. Si opporrà da ultimo, che, creſciuto, o diminuitoſi il Perſonale, creſce, o ſi diminuiſce la coltivazione de' Fondi? Si riſponde, che lo ſteſſo appunto ſi avvera anche preſentemente: con queſta differenza nel noſtro ſiſtema, che quanto nella diminuzione, o aumento del Perſonale creſce, o ſi diminuiſce la coltivazione de' Fondi, altrettanto o ceſſa, o creſce il Carico ripartito ſopra il Perſonale, onde in ragione del danno o vantaggio della minore, o maggiore coltivazione de' Fondi vi è pure il proporzionato compenſo del minore, o maggiore aggravio nella diſtribuzione del Carico ſopra il Perſonale, potendoſi ogni anno rinnovare la de-

numerazione. Baſta contentarſi di fare le coſe meglio che ſi può, ſenza moſtrar di aſpirare all' ottimo, e farlo ſervire di pretesto per iſtabilire il peſſimo. Nel modo, che ſi pratica, lo sbilancio è grandiſſimo, e dificilmente riparabile, perchè non oſtante il maggiore, o minor numero de' Coltivatori, e conſeguentemente la variata coltivazione de' Fondi, e la riſultanza del maggiore, o minor prodotto non ſi varia il Cenſo de' Fondi: all' oppoſto in quello, che ſi propone, è molto minore, e riparabile facilmente, ſenza moltiplicare operazioni, nè operatori, e poco meno che ſenza ſpeſe. Ma il riſparmio appunto di operatori, e di ſpeſe può eccitare delle oppoſizioni al progetto. Benedetta giuſtizia, benedetta ragione! Quanto è mai raro, che vi rieſca di trionfare anche ſotto il Governo de' Sovrani deciſi a voſtro favore!

Comunque poi vogliaſi conchiudere del modo, ſi ritenga ſoprattutto eſſere della ſomma importanza, che il Carico ſia diſcreto, e ne ſegua l'eſazione colla maggiore ſemplicità, e minore poſſibile diſpendio; poichè riſpetto al Principe *multum accipit, qui parum a multis accipit*, ed al

con-

contrario *parum accipit*, *qui multum a paucis accipit*: e riſpetto a' Sudditi ſi oppone anche all' intereſſe del Principe medeſimo, qualora le contribuzioni ſi eſigano in modo, per cui ſi arricchiſcono gli eſattori, veſſando, ed aggravando tanto più dell' importanza delle contribuzioni ſteſſe i contribuenti. Sia poi finalmente o non ſia diſcreto il Carico, e in qualunque modo queſto ſi eſiga, crediamo non doverſi mai perdere di viſta almeno la diſtribuzione, perchè ſe diſcreto e mal diſtribuito, viene ad eſſere eccedente per chi è coſtretto ſoſtenerne una porzione maggiore di quella, che gli appartiene: ma ſe all' eſſere eccedente ſi aggiunge l' ineguale diſtribuzione, può ſicuramente arrivare ad eſſere inſopportabile per chi è più di altri aggravato.

Ecco quanto noi ci credevamo in dovere di eſporre ſulla importante materia, quale preſa abbiamo a ſoggetto di queſto qualunque Scritto. Raccogliamo però i diverſi rami di riſpettivamente indebito aggravio, e ſollievo nella diſtribuzione del Carico, di cui finora parlammo, e non curando anche i vizj originarj del Cenſimento vegliante, nè le ſopravvenute alterazioni nel

frattempo, in cui ſi è incominciato, e quello, in cui gli ſi è data eſecuzione (qualunque ſia il velo, col quale ſi procura di naſconderli) ci ſembra aſſolutamente giuſto il conchiudere; che dunque debbanſi riformare a comune vantaggio le pubbliche amminiſtrazioni, onde gli amminiſtratori poſſano amminiſtrar bene, con riſparmio di tanti aggravj, che ſenza loro colpa ſoffrono gli amminiſtrati, e parimenti a ſollievo de' continui diſturbi, che ſoffrono gl' incaricati della autorità tutoria; che debbaſi accreſcere la Taſſa Perſonale, e diminuire la Reale; che debbaſi aſſolvere il rimanente dello Stato dall' obbligo di corriſpondere alla Città di Milano l' *Adeala*, e generalizzare il riparto del Carico della *Taſſa* de' *Cavalli*; che finalmente debbaſi richiamare in Cenſo a ſollievo del rimanente dell' Eſtimo gli irregolari arbitrarj ribaſſi accordati clandeſtinamente dalla Giunta, quando venne ripigliato il Cenſimento, militando la ſteſſa ragione, per cui ſono ſtati rimeſſi li ribaſſi accordati dalla ſurrogata Giunta *interina*: il che è poſſibile di fare ſenza rinnovare o ſconvolgere il Cenſimento, anzi col preciſamente eſeguirlo, come ſi era organizzato. Tanto, replichiamo,

chiamo, ci ſembra giuſto il conchiudere dopo avere dimoſtrato, che o nulli, o inattendibili ſono i Privilegi, che dalla parte avverſaria ſi ſpacciano all' ingiuſto intendimento d' eſſere ſollevata dal concorſo a' Regj Carichi con rifuſione di altrui ſopraccarico; Titolo all' ultima evidenza dichiarato inſufficiente, e perchè il Menſuale fu impoſto generalmente ſenza veruna diſtinzione, e perchè la ſteſſa parte avverſaria acconſentì ancor eſſa ſenza riſerva all' impoſizione della Diaria, e perchè pure ſenza riſerva acconſentì col rimanente dello Stato a chiedere il Cenſimento per la giuſta diſtribuzione del Carico, riſervandoſi poi di fare i maggiori tentativi quando ſi doveva ripartire la Diaria, e nell' atto di doverſi eſeguire il nuovo Cenſimento: Arte, che nè meditata ſarebbeſi, nè molto meno uſata, ſe vi foſſero ſtate ragioni anteriormente ſponibili, e intrinſecamente valutabili: Arte che fu poi così ben ſecondata fino a turbare l'equilibrio delle coſe, a violare le leggi della giuſtizia, e ad offendere tutti i diritti della ſocietà.

Prima però di por fine alla queſtione, ci permettano i noſtri Oppoſitori di far loro una domanda,

manda, cioè quali poi ſiano i vantaggi, almeno permanenti, che dall' aggravio del rimanente dello Stato derivarono alla Città di Milano? Vi riflettano di grazia ſenza prevenzione, e veggano, ſe viene lor fatto di ritrovarne: Che noi intanto facciam loro ſapere di aver già riflettuto, ed oſſervato, che quantunque per sì lungo tempo abbia la detta Città ſoſtenuto tanto meno di Carico del rimanente dello Stato, pure nella generale decadenza ſenſibiliſſima paſſa ben poco divario tra le parti coſtituenti lo Stato medeſimo, e la medeſima Capitale. Eh che da cattive cagioni mai venire non poſſono buoni effetti. Vi ha troppa analogìa tra il Corpo Fiſico ed il Politico, e sì nell' uno che nell' altro il vizio di una parte ſi comunica d'ordinario all' altra, e trà le private e pubbliche ingiuſtizie corre queſta gran differenza, che dove nelle prime le conſeguenze ſono particolari, e di non molto rilievo, ſono nelle ſeconde generali, e triſtiſſime. Tale è la condizione delle Città Capitali, che non poſſono queſte eſſere proſperate, ſe non lo ſono anche le altre; anzi, a penſare diritto, è appunto la proſperità di queſte, che o forma o conſerva o accreſce

creſce la proſperità di quelle, eſſendo il numero e le facoltà degli abitatori delle altre, che coll' occaſione o di matrimonj o di divertimenti o di liti, o di coſe ſimili recano del contante alla Capitale. Ma ſu tale rifleſſo ha ella in buona fede motivo di conſolarſi la Noſtra Milano? Pur troppo non ſi può diſſimular più o naſcondere il generale decadimento. Accorderemo, che vi ſiano forſe concorſe altre contrarie circoſtanze; nulla di meno ſiamo perſuaſi, che la principale ſiano ſtate le noſtre diſcordie, e che da queſte abbiano in gran parte avuta origine le ſuſſeguite dannoſiſſime combinazioni: eſſendoſi ſpezialmente, nel lungo tempo conſumato in farci guerra, traſcurato tutto ciò, che ſarebbeſi potuto promovere ed intraprendere a comune vantaggio, per ſoſtenerne l'impegno. Tanto è vero, che l'ingiuſtizia, e l'oppreſſione, che ſi fa ad altri, ſi volge finalmente in pena degli autori ſteſſi dell' oppreſſione, e della ingiuſtizia.

Queſte ſuccintamente ſono le vertenze tra i Pubblici dello Stato di Milano. E' queſto il Compendio di ragioni a favore di detti Pubblici condannati a corriſpondere alla Città di Milano

l'*Adeala*, e parimenti di quelli, che ſoſtengono il Carico della *Taſſa* de' *Cavalli*, eſcluſa la detta Città, ed il Pubblico di Como. Se la forza o della prevenzione o del partito o dell' intereſſe, o di tutti inſieme non ci faceſſe dubitare, noi avreſſimo la più fondata ſperanza di qualche felice riuſcimento: e ſarebbe allora queſta un' Epoca conſolantiſſima della pace tra i Pubblici, e forſe della loro felicità. Ad ogni modo però ſappiano i noſtri oppoſitori, che, ſe nella loro opinione, o, a dir più vero, nel loro partito poſſono avere la ſoddisfazione di prevalere, mai quella non avranno di potere ragionevolmente pretenderlo. Le voci della non curata Giuſtizia grideranno ſempre contro di eſſi, benchè noi finiamo di parlare per lei. Probabilmente queſta è l'ultima volta, che ci eſponiamo ad eſſere la vittima del noſtro zelo, avendoci già addimoſtrato l'eſperienza, che non baſta la più retta intenzione a garantirci da incontri critici. Siamo non per tanto contenti di avere con ciò adempiuto un dovere, di cui ci riconoſciamo debitori alla Patria, ma più che alla Patria, alla Giuſtizia. L' uomo il Suddito il Cittadino non può non ſentire la cara impreſ-

ſione della Verità, e non intereſſarſi negli affari de' ſuoi ſimili, qualora eſſi vengano a torto aggravati. Egli è queſto un dolce entuſiaſmo irreſiſtibile in chi ama veramente e deſidera i vantaggi de' Sudditi inſieme e del Principe: Entuſiaſmo renduto in noi tanto più ſenſibile verſo l'Auguſto Noſtro Sovrano, atteſe le amoroſe dimoſtrazioni di benignità e di clemenza, colle quali ſi è degnato di onorarci.

Il quadro è compiuto, e già lo eſponiamo ai pareri, ed alle contraddizioni dei dotti, e degli indotti, e peggio alle cenſure, ed agli inſulti dei tanti ſe-dicenti *Filoſofi*, che da pertutto ci infeſtano. Ma nulla ci turba, o diſanima. Il noſtro Scritto ſortirà accompagnato dalla verità, e dalla ragione, e noi pure lo accompagniamo cogli augurj di qualche corteſe accoglimento, deſiderando di potergli applicare quello del Poeta:

Parve, nec invideo, ſine me liber ibis in Urbem.

IL FINE.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
352.145 M58C C001
Compendio di ragioni a favore de'pubblic
3 0112 098476085